



Comune di Monte di Procida


### **ORDINANZA n. 11 del 24 marzo 2021**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19 – CONFERMA ORDINANZA SINDACALE N. 10 DELL’11 MARZO 2021 E ULTERIORI LIMITAZIONI**

#### **I L S I N D A C O**

**Visti:**

- il Decreto Legge 14 GENNAIO 2021 N. 2 del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 ed adottato ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- I DPCM emanati in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19 e da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le ordinanze del Ministero della Salute del 21 settembre 2020, 25 settembre 2020, 07 ottobre 2020 recanti tutte “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19”;
- Le Ordinanze emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19, dal Presidente della Regione Campania;
- in particolare, le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale nn. 86 del 30 ottobre 2020, 87 del 31 ottobre 2020, 89 del 5 novembre 2020, 90 del 15 novembre 2020 e 93 del 28 novembre 2020, del 07 dicembre e del 05 gennaio 2021 e 3 del 22 gennaio 2021 in ordine alle “Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza”;



Comune di Monte di Procida

- Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 che hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.;
- il decreto del Presidente della sez. V del TAR Campania n.00297/2021 REG.PROV.CAU.N. 00561/2021 REG. RIC che, fra l'altro, chiarisce che: - "...che la vigenza del DPCM 14 gennaio 2021 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto DPCM), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall'art. 32 della L.833/1978, e, comunque, dall'art.3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e successive modificazioni, richiamati anche nell'ordinanza impugnata";

ATTESO l'incremento del trend dei contagi che in questi giorni si registra sul territorio nazionale, anche sulla base delle varianti al virus originario che circolano sul territorio nazionale (inglese, brasiliana etc.) che indica chiaramente la necessità di prevedere l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento al fine di scongiurare l'aggravamento della situazione epidemiologica in atto a livello locale;

VISTI i dati attuali comunicati e pubblicati sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania da cui risulta il perdurare di un quadro critico della diffusione del contagio da Covid 19 sul territorio comunale;

CONSIDERATO

- che sulla base dei dati richiamati si impone una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tuttora prioritarie, per cui è indispensabile prevedere ulteriori e particolari misure di intervento che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;

VISTO il nuovo sistema previsionale di alert introdotto dall'Unità di Crisi della Regione Campania e illustrato nel report del 9/2/2021;

**RICHIAMATE** in particolare le conclusioni del suddetto report che di seguito si riportano *"I dati sino ad ora riportati, con le relative misure di contenimento messe in campo dalla Regione Campania mediante le ordinanze restrittive, dimostrano chiaramente come una strategia preventiva, e quindi di analisi previsionale basata su molteplici misure tra cui la didattica non in presenza diversificata per fasce di età risulti fondamentale e abbia avuto un significativo impatto in termini di diminuzione non solo sui casi positivi nella fascia di età scolare, ma anche sui soggetti adulti. Le misure poste in essere hanno determinato nell'immediato, dopo una seconda ondata di COVID19, i seguenti effetti fondamentali:*

- *Contenimento dell'infezione con riduzione della crescita esponenziale;*
- *Riduzione della diffusione dell'infezione tra categorie fragili quali anziani over 60 che risultano i più suscettibili di peggioramento di condizione clinica e prognosi infausta.*



## Comune di Monte di Procida

*Alla luce della tendenza dei contagi che attualmente si va delineando all'esito della riapertura delle attività in presenza, nonché dell'incremento di richiesta di posti letto in regime ordinario e, soprattutto, in terapia intensiva della attuale campagna vaccinale per COVID19 - anche alla luce di non rari casi di infezioni intercorrenti tra prima e seconda dose vaccinale, che testimoniano la diffusività del virus (fonte: rete farmacovigilanza e vaccinovigilanza) - si ritiene indispensabile l'adozione di nuove strategie di gestione e valutazione dei dati mediante Alert o analisi previsionali sulla base delle quali orientare le decisioni, a livello locale e con specifico riferimento alle fasce d'età maggiormente a rischio, per scongiurare l'immissione negli ambienti familiari di studenti e docenti di nuove possibilità di moltiplicazione del virus.*

*Occorre, in altri termini, evitare ulteriori matrici di contagio, la cui presenza in ambito territoriale e scolastico modificherebbe il corso dell'infezione sul territorio regionale.*


*In definitiva, sulla base della situazione epidemiologica rilevata sulla platea scolastica, si ritiene che le suddette nuove strategie gestionali e previsionali con relativi provvedimenti per fascia di età debbano essere adottate in quanto idonee in modo specifico a determinare un contenimento dell'infezione su più livelli, territoriale (Sindaci) e in settings specifici (Scuola/Cooperative/Aziende).*

*Si condivide, pertanto, che occorra raccomandare vivamente la concreta applicazione dei criteri indicati nei singoli contesti del territorio regionale. Appare evidente che laddove tali misure in un arco temporale settimanale non dovessero sortire effetti, -occorrerà valutare la adozione di misure di contenimento generalizzate”.*

CONSIDERATO inoltre che il monitoraggio dei dati delle ultime settimane mostra per il Comune di Monte di Procida un incremento dell'incidenza dei nuovi positivi per 100.000 residenti e una percentuale dei nuovi positivi superiore ai valori medi regionali. Secondo quanto previsto dalla relazione dell'unità di Crisi regionale del 9 febbraio u.s., i conseguenti alert determinano valutazioni e provvedimenti a livello locale, implicando questo dato un alert per la diffusione del Covid 19 che impone di adottare gradualmente provvedimenti preventivi per il contenimento della diffusione del contagio come indicato nelle linee guida riportate nel surrichiamato report dell'Unità di Crisi regionale;

VISTA L'ordinanza n. 10 del 21 marzo 2021 adottata dal presidente della Regione Campania che conferma le ordinanze regionali n. 7 del 10 marzo 2021, n. 8 dell'11 marzo 2021 e n. 9 del 15 marzo 2021 prevedendo tra l'altro fino al 5/4/2021 la chiusura al pubblico “dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l'accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all'accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso”

CONSIDERATO che il comune di Monte di Procida dispone di un centro di raccolta sito alla via Torrione presidiato e aperto al conferimento di rifiuti recuperabili da parte dei cittadini; DATO ATTO che il centro è molto frequentato dalla popolazione locale e che misure di contingentamento degli avventori sono di difficile applicazione;



Comune di Monte di Procida

DATO ATTO che eccezion fatta per sfalci e beni durevoli la prevalente tipologia di rifiuti conferibili al centro di raccolta comunale è oggetto di raccolta domiciliare porta a porta e che ben può essere differito il conferimento di ingombranti, RAEE, vernici, sfalci e potature; CONSIDERATA altresì l'alta densità abitativa del Comune di Monte di Procida che impone la massima cautela potendo comportare questo dato la massima diffusività del virus; DATO ATTO che è stato effettuato un bilanciamento di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, considerando che è necessario graduare i provvedimenti urgenti al fine di adeguarli all'indice del contagio locale;

RILEVATO che il potere di emanare le misure di cui alla presente ordinanza trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (decreto-legge 6 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19») e nello stesso D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 oltre che, naturalmente, nell'articolo 32 della legge 833/1978; CONSIDERATO che nella qualità di rappresentante della comunità locale, tra gli altri, è interesse primario tutelare la salute pubblica e limitare le circostanze che possano contribuire all'incremento del virus e di conseguenza, nelle more che vengano emanati ulteriori provvedimenti del governo nazionale e di quello regionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dello stesso nella popolazione scolastica si rende necessario ed urgente adottare ulteriori provvedimenti per il contenimento e la prevenzione della diffusione del contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate e che, pertanto, si debba ricorrere, nella circostanza, a potere di ordinanza contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";



Comune di Monte di Procida

VISTO l'art. 50 d.lgs. D. Lgs.18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";


VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

### ORDINA

**con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il 5 aprile 2021** salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata e eventuali provvedimenti governativi o regionali che dovessero sopraggiungere con contenuto più restrittivo, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi integralmente richiamate nel presente dispositivo:

- di prorogare quanto previsto nelle ordinanze sindacale n. 9 e 10/2021 e in particolare:
  - la chiusura temporanea al pubblico del centro di raccolta comunale di via Torrione;
  - La chiusura, come da ordinanza regionale, delle aree gioco a Cappella in piazza della Terra e ad Acquamorta, del Belvedere Stupor Mundi, del parco del Benessere, dei Giardini di Dedalo;
  - La chiusura delle spiagge di Acquamorta, Miliscola e Torregaveta;
  - E' fatto divieto ai minori di 16 anni, dalle ore 14,00 alle ore 22,00 di ogni giorno, di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore/ altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l'accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.
  - **Fermi restando i divieti imposti dal DPCM vigente e richiamato in particolare l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in caso di sintomi associati al COVID-19**, si ricorda che l'accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute)
  - E' fatto divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici per l'intera giornata;






Comune di Monte di Procida

- fatte salve le ulteriori disposizioni vigenti in materia di rientro dagli stati esteri, a tutti i soggetti provenienti dall'estero che hanno fatto ingresso nel territorio comunale a decorrere da dieci giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza o che faranno ingresso sul territorio fino a tutto il **5/4/2021** è fatto obbligo di comunicare la data di arrivo al Comune e lo stato di provenienza al seguente indirizzo email [coc@comune.montediprocida.na.it](mailto:coc@comune.montediprocida.na.it)
- di consentire l'accesso al pubblico presso la sede comunale solo previo appuntamento da fissarsi solo nei casi di indifferibilità ed urgenza se prima del **5/4/2021**;
- ai Responsabili di Settore di organizzare gli uffici, in modo da alternare le presenze presso la sede comunale, in special modo se l'ufficio è occupato da più dipendenti, ove possibile ferma restando la garanzia dell'espletamento dei servizi dell'Ente, e, in caso di attivazione dello smart working, comunicando la pianificazione delle presenze in servizio entro il venerdì precedente per la settimana successiva.
- ai cittadini di non creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in prossimità di uffici e/o esercizi commerciali;
- salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

#### **RACCOMANDA**

- ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali e alla misurazione della temperatura corporea;
- ai cittadini di recarsi solo una volta al giorno, con una persona per nucleo familiare, per l'acquisto di beni di prima necessità;
- di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie
- di rimanere a casa il più possibile;

**RIBADISCE**



Comune di Monte di Procida

- l'obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi positivi al Covid e di isolamento dei casi stessi, secondo quanto disposto da ultimo con la menzionata circolare del Ministero della Salute n.3787/2021;
- **Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.**

#### AVVERTE

che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e che si procederà ai sensi di legge nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del Comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.



Comune di Monte di Procida

Ai sensi di quanto disposto dall' art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

### **DISPONE**

che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo online, sul sito internet del Comune;

La trasmissione della presente:

Alla società Tekra srl tenuta esporre idoneo cartello informativo;

Al responsabile del settore IX – servizio igiene urbana

Alla Prefettura di Napoli;

Al Comando Stazione Carabinieri;

Al Resp.le del Settore III sede;

Al Comando Polizia Municipale sede;

All'ASL Napoli 2 Nord;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Monte di Procida, 24 marzo 2021

IL SINDACO

Dr. Giuseppe Pugliese